

# Dalla Monarchia alla Repubblica

*A cura di*

*Martina Boccaccio, Elena Caratti e Davide Lequio*

*Classe IV A Liceo Scientifico "Parodi"*



Maurice Duverger  
*I SISTEMI POLITICI*  
Laterza 1978

CLASSIFICAZIONE SISTEMI POLITICI





Dalla loro combinazione ricaviamo:

- Dittature socialiste (Sistema orientale)
- Regimi autoritari capitalisti (monarchie / fascismo)
- Democrazie socialiste (es. Cile 1973)
- Democrazie capitaliste (Sistema occidentale)

### **Sistema occidentale**

“Il potere politico è fondato sul principio di sovranità popolare: i governanti sono eletti a suffragio universale e le elezioni si svolgono abbastanza liberamente e consentono agli elettori di esprimersi coerentemente”

Maurice Duverger, “I sistemi politici” Laterza 1978 pag. 191

“ La struttura del governo si fonda sul pluralismo politico su una certa separazione dei poteri. Le prerogative dei governanti sono limitate, mentre i cittadini godono di libertà civili: libertà d’opinione, libertà di stampa, libertà di riunione, libertà di associazione, libertà religiosa ecc.”

Ibidem



## *Libertà di tipo essenzialmente politico*

“Sono limitate da fenomeni di dominio e di sudditanza economica, che comportano un maggiore o minor grado di “sfruttamento” di una classe sull’altra”  
Le istituzioni politiche della democrazia liberale funzionano infatti nell’ambito di strutture economiche di tipo capitalistico, fondate sulla proprietà privata dei mezzi di produzione  
Il potere politico non deriva in questi sistemi soltanto dalle elezioni, ma anche dal possesso di ricchezze”

Ibidem







# Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana

Statuto Albertino:

emanato il 4 marzo 1848, con pieno effetto 8 maggio 1848.

Il testo, preparato da una commissione informale, fu discusso essenzialmente durante le sedute del 17 e del 24 febbraio e del 2 e 4 marzo.

*Regola fondamentale: "la balance des pouvoirs" con riferimento al potere esecutivo e al potere legislativo.*

La religione cattolica fu dichiarata sola religione dello Stato (art. 1)

Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati

Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune.

I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.



## Fonti dello Statuto

- Testi costituzionali francesi del 1791, 1814, 1830
- Costituzione belga del 1831
- Costituzione siciliana 1812

### CARATTERISTICHE:

- Ottriata
- Flessibile

Punto di forza: durata

Punto di debolezza: caratteristiche d'origine snaturate



## Diritti e doveri dei cittadini ( dall'art. 24 al 32)

Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

## Rapporti tra i poteri dello Stato

Al centro dell'ordinamento costituzionale era posto il sovrano detentore della cosiddetta "prerogativa regia"

Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune.

I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 7. - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga



Potere legislativo

Camera con nomina regia: Senato

Sistema bicamerale

Camera dei Deputati: elettiva

Art. 33. - Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età, di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

- 1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
- 2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
- 3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
- 4° I Ministri di Stato;
- 5° I Ministri Segretarii di Stato;
- 6° Gli Ambasciatori;
- 7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
- 8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
- 9° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
- 10° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
- 11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
- 12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
- 13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
- 14° Gli Ufficiali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
- 15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
- 16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
- 17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
- 18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
- 19° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
- 20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
- 21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.



Art. 40. - Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 42. - I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di questo termine.

La legge elettorale prevede per l'elettorato attivo e passivo un requisito base: possesso di un determinato censo e saper leggere e scrivere.

*“Grazie anche alla caratteristica della flessibilità, cioè al fatto che esso poteva essere modificato dalla legge ordinaria, lo Statuto si adattò progressivamente agli avvenimenti successivi sempre restando la norma fondamentale dello Stato italiano fino alla proclamazione della Repubblica. Nel corso di un secolo le istituzioni pubbliche dell'Italia andarono continuamente trasformandosi sotto la pressione degli eventi fino ad assumere forme e sostanze radicalmente diverse da quelle previste dall'antica carta del 1848.”*

*Ibidem p. 306*



# LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

Con la revoca di Mussolini (25 luglio 1943) e con gli atti immediatamente successivi l'intero assetto costituzionale dell'epoca non era in grado di uscire dal fascismo se non attraverso una profonda modifica delle Istituzioni.

Il 12 aprile 1944 Vittorio Emanuele III accettò di sottoscrivere il compromesso De Nicola col quale si concordava una "tregua istituzionale" rimandando alla fine della guerra la forma dello Stato.

Tale accordo prevedeva anche che il re si sarebbe ritirato e avrebbe nominato il figlio Umberto luogotenente generale del Regno attribuendogli tutte le prerogative regie.

*"Grande importanza nel processo di attivazione delle istituzioni rappresentative ebbe la creazione, il 5 aprile 1945, della Consulta nazionale, formata da appartenenti ai partiti, alle organizzazioni sindacali, Dei reduci e dei partigiani, nonché da esponenti politici del vecchio Stato liberale, che operò dal 25 settembre 1945 al 1 giugno 1946. Il suo ruolo...fu significativo...sia perché contribuì ad alcune decisioni legislative essenziali come ad esempio quello sul sistema elettorale per la Costituente, ove era introdotta la rappresentanza proporzionale e veniva esteso il voto alle donne."*




Il referendum del 2 giugno 1946 optò per la Repubblica e l'Assemblea Costituente, contemporaneamente eletta (556 seggi), che si riunì il 25 giugno, dopo aver eletto come capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola si impegnò a scrivere la Costituzione, la cui redazione si concluse il 22 dicembre 1947. La Costituzione entrò in vigore il 1 gennaio 1948.



A sinistra Alcide De Gasperi, Enrico De Nicola (seuto) e Umberto Terracini (ultimo a destra) durante la firma della Costituzione Italiana - 27 dicembre 1947 – Credits: ANSA/CLF





La distribuzione dei seggi nell'Assemblea Costituente. Legenda: ■ Partito Comunista Italiano ■ Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria ■ Partito d'Azione ■ Partito Repubblicano Italiano ■ Movimento per l'Indipendenza della Sicilia ■ Partito Sardo d'Azione ■ Democrazia Cristiana ■ Unione Democratica Nazionale ■ Blocco Nazionale della Libertà ■ Fronte dell'Uomo Qualunque

 [Ulteriori dettagli](#)

 Nick.mon - Opera propria

Composizione dell'Assemblea Costituente del 1946. ■ Partito Comunista Italiano ■ Partito Socialista di Unità Proletaria ■ Partito d'Azione ■ Partito Repubblicano Italiano ■ MIS e altri partiti indipendentisti ■ Partito Sardo d'Azione ■ Democrazia Cristiana ■ Unione Democratica Nazionale ■ Blocco Nazionale della Libertà ■ Fronte dell'Uomo Qualunque

 CC BY-SA 3.0

 File: Assemblea Costituente 1946.svg

 Creato: 28 aprile 2013



## Le due Carte a confronto

Statuto Albertino	Costituzione italiana
<p>Lo Statuto Albertino è una Costituzione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Scritta</b></li><li>- <b>Flessibile</b> (anche se nel preambolo si affermava che si trattava di “Legge fondamentale, perpetua e irrevocabile”, era emendabile con una semplice legge dello Stato)</li><li>- <b>Breve</b> (81 articoli)</li><li>- <b>Non votata</b> (concessa dal sovrano)</li><li>- Definita <b>carta confessionale</b> (cfr. Art. 1)</li></ul>	<p>La Costituzione italiana è una Costituzione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Scritta</b></li><li>- <b>Rigida</b> “è necessario un provvedimento parlamentare aggravato per la riforma/revisione dei suoi contenuti; le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione, che è fonte di gerarchia del diritto, vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte costituzionale”</li><li>- <b>Lunga</b> “perchè non si limita ad indicare le norme sulle fonti del diritto ma contiene disposizioni in molti settori del vivere civile” (139 articoli)</li><li>- <b>Laica</b></li><li>- <b>Votata</b></li><li>- <b>Compromissoria</b> “frutto della collaborazione tra tutte le forze politiche uscenti dal secondo conflitto mondiale”</li><li>- <b>Programmatica</b> “attribuisce alle forze politiche il compito di rendere effettivi gli obiettivi fissati dai costituenti, e ciò attraverso procedimenti legislativi non contrastanti con le disposizioni costituzionali”</li><li>- Fonte <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana">https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana</a></li></ul>



## Struttura della Costituzione italiana

- *Principi fondamentali* (art. 1-12)
- *Parte prima: diritti e doveri dei cittadini* (art. 13-54)
- *Parte seconda: ordinamento della Repubblica* (art. 55-139)
- *Disposizioni transitorie e finali* (disposizioni I-XVIII)



